

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 31	Data 30/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE, PATRIMONIALI NON RISCOSE NONCHÉ DEI CREDITI MATURATI E NON RISCOSSI			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2020** addì **30** del mese di **Settembre** alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mancin Matteo	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	SI
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Carmeni Agostino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione delle entrate comunali tributarie, patrimoniali non riscosse nonché dei crediti maturati e non riscossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, collega l'approvazione del bilancio alle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio, il quale dispone che:
- in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato:

- l'art. 138 della legge di conversione del decreto legge "Rilancio" 30.04.2020 n. 34 convertito nella legge 17.07.2020 n. 77 che, con la proroga al 30 settembre del termine di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2020, ha ripristinato la regola generale indicata dall'articolo 53 che collega le delibere tributarie ed i regolamenti relativi alle entrate comunali al termine ultimo di approvazione del bilancio come sopra citato;

Osservato:

- che da detto quadro normativo, consegue che tali modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano necessariamente l'ulteriore termine di approvazione finale delle delibere tributarie e dei regolamenti relativi alle entrate comunali, comprendendo pertanto anche la possibilità, per questo Comune, avendo già approvato il bilancio per l'esercizio 2020 con deliberazione Consiliare n. 54 in data 27.12.2019, di provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- che in tale contesto, stante l'ormai superata facoltà dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 con cui è stata introdotta la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, intende ancora in detto ambito definire, tra l'altro, la facoltà di consentire la compensazione dei crediti come prevista dall'art. 1.241 e seguenti del codice civile, rispetto quindi ai crediti comunque maturati e non riscossi che sono spesso motivo di contenzioso, non solo tributario oltre che di aggravio per le conseguenze derivanti in termini di bilancio per il ritardo dei proventi, specie in termini di cassa;

Considerato che:

- l'adesione alla compensazione su citata non comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, o altro titolo creditizio, con ciò favorendo il Comune creditore, oltre che il destinatario debitore;

Atteso che:

- a giudizio di quest'Amministrazione, si rende quindi opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere anche più chiaro il procedimento di compensazione diretto a consentire l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la compensazione rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti da tempo non riscossi ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, che per l'ente;
- che tale iniziativa concorre inoltre all'incremento delle entrate in conto residui attivi, rispetto agli obblighi contabili derivanti dalla previsione e modalità di gestione del FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità);

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Richiamato il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.03.2007;

Preso atto dello schema di Regolamento che si unisce alla presente proposta sotto la lett. a);

Visti:

- il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 in materia di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- l'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto:

- del parere favorevole, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, reso dal Responsabile del servizio dell'Area finanziaria;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,;

Su proposta del Sindaco;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n. 11;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 3 (Orlando Giovanni, Zianni Beniamino e Pirola Roberta);

Favorevoli n. 8;

Contrari n. //

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione di tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, nonché sulla possibilità di compensazione destinate all'estinzione delle proprie obbligazioni mediante compensazione con propri crediti, certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi del codice civile art. 1.241 e seguenti;

2) Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, con successiva votazione, con il seguente esito:

Presenti n. 11;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 3 (Orlando Giovanni, Zianni Beniamino e Pirola Roberta);

Favorevoli n. 8;

Contrari n. //

resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., immediatamente eseguibile il presente atto.

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 35

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE, PATRIMONIALI NON RISCOSSE NONCHÉ DEI CREDITI MATURATI E NON RISCOSSI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/09/2020



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/09/2020



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18/11/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 18/11/2020.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Regis Milano Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 30/09/2020..

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 18/11/2020.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Regis Milano Michele